



TRIBUNALE DI CATANZARO

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

Ufficio procedure concorsuali

Accordo di composizione della crisi n. 6-1/2022 (R.G. V.G. - procedure concorsuali CCI) - BRESSI Erminia Giovanna

Il Giudice delegato, dott. Paolo Pirruccio

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositata da Bressi Erminia Giovanna in data 21/09/2022, con l'Avv. Giuseppa Gagliostro;

visto il proprio decreto, depositato in data 07/11/2022, con il quale, previa riqualificazione del ricorso come proposta di "concordato minore" ai sensi degli artt. 74 e segg. del d.lgs. 14/2019 e s.m.i. (codice della crisi d'impresa, C.C.I.), è stata dichiarata aperta la predetta procedura di concordato minore;

viste le istanze depositate in data 08/11/2022 dal difensore della ricorrente (Avv. Giuseppa Gagliostro) e dal Gestore della crisi (Avv. Antonio Aiello), con le quali si chiede, in via principale, di considerare e riqualificare la domanda come "accordo di composizione della crisi", in ragione del fatto che la stessa è stata depositata presso l'Organismo di composizione della crisi in data 13/05/2022, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019;

ritenuto che laddove l'art. 390, co. 1, del Codice della crisi d'impresa stabilisce che «*le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositat[e] prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definit[e] secondo le disposizioni [...] della legge 27 gennaio 2012, n. 3*», debba essere interpretato, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che il momento del deposito della domanda di accesso sia coincidente con quello della richiesta della nomina del Gestore della crisi depositata presso l'O.C.C. prescelto dal debitore (atteso che, diversamente opinando, tutta l'attività espletata dal Gestore secondo le norme previgenti all'entrata in vigore del Codice, sarebbe sostanzialmente inutile, con la conseguenza che si sarebbero dovute tenere in sospenso tutte le istanze che, verosimilmente, non si sarebbe potuto depositare in Tribunale prima dell'entrata in vigore del Codice, anche in ragione della complessa attività di verifica che il Gestore è tenuto a compiere);

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e s.m.i.;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. (COA Catanzaro), Avv. Antonio Aiello;

rilevato che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo (comunque attestata dal Gestore della crisi), quanto la logicità e completezza della relativa attestazione;

P.Q.M.

REVOCA

il proprio decreto emesso in data 07/11/2022 con il quale, previa riqualificazione del ricorso, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore e, per l'effetto;

visto l'art. 10 della legge n. 3/2012;

FISSA

l'udienza del **08/03/2023**, ore 09:00 con seguito;

ORDINA

- la comunicazione ai creditori, almeno 30 giorni prima del termine sotto indicato (e di cui all'art. 11, comma 1, legge n. 3/2012), presso la loro residenza o la sede legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura del Gestore della crisi e con onere di documentarne l'adempimento nel fascicolo telematico;

- la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese del ricorrente;

- *(ove il ricorrente sia attualmente imprenditore)* la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel Registro delle imprese;

ORDINA

(ove l'accordo preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati)

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice,

saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al Gestore della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, **almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra**;

in mancanza di quanto sopra, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti: a tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

fin d'ora che, ove l'accordo venga raggiunto, il Gestore della crisi provveda a trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della detta relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere al Gestore della crisi;

DISPONE

che il Gestore provveda poi a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi alla ricorrente e al Gestore della crisi.

Li 13/11/2022

Il Giudice
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)